

Le ragioni del SI

Il referendum confermativo, che si terrà il 22 e il 23 marzo, viene impropriamente definito “sulla giustizia”; riguarda invece la legge costituzionale che riforma alcune norme della Costituzione concernenti l’attuale assetto della magistratura: è un provvedimento necessario per realizzare il giusto processo, introdotto nell’art. 111 nel 1999 e ancora incompiuto.

Occorre infatti che il giudice sia veramente terzo ed imparziale e che accusa e difesa, entrambe parti, siano poste in condizione di parità effettiva. Fino a che giudice e pubblico ministero saranno colleghi, uniti dalla stessa carriera, il dettato costituzionale non si realizzerà.

Nel 1989 era stato introdotto nel nostro ordinamento il codice di procedura penale di stampo accusatorio, che sostituiva quello inquisitorio, approvato in epoca fascista.

Il nuovo codice nasceva sotto l’egida del Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, grande giurista ed eroe della Resistenza, per sostituire un sistema nel quale le carriere del giudice e dell’accusatore erano state unificate e la magistratura era posta sotto il controllo del potere esecutivo.

Con la riforma ciò non potrà accadere; le argomentazioni in senso contrario, spese dai sostenitori del “no”, non sono ancorate ad alcuna norma.

La separazione attualmente riguarda solo le funzioni, non le carriere e ciò non favorisce la terzietà del giudice.

Si afferma anche che il pubblico ministero verrà indebolito o, allo stesso tempo, che diverrà un super poliziotto: tali contraddittorie affermazioni sono anche infondate.

L’art. 104, 1° comma, nella sua nuova formulazione, eleva esplicitamente la funzione del pubblico ministero a rango costituzionale, in quanto prevede che *“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”*.

Rimane inalterato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale da parte del pubblico ministero (art. 112 Cost.).

Le conseguenze negative della unicità delle carriere sono molto evidenti nella fase delle indagini preliminari, in cui frequentemente il giudice delle indagini preliminari accoglie le richieste del pubblico ministero riguardanti la libertà personale o il patrimonio della persona indagata con provvedimenti “copia-incolla” delle richieste stesse; lo stesso fenomeno si verifica all’udienza preliminare, ove spesso il giudice preferisce disporre il giudizio, piuttosto che approfondire la tenuta dell’impianto accusatorio.

Non conforta la percentuale del 47% di assoluzioni al dibattimento: significa soltanto che molti procedimenti penali avrebbero dovuto fermarsi alla fase delle indagini.

Un tema molto dibattuto è quello della divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due distinti organi, l’uno per i giudici, l’altra per i pubblici ministeri, ciascuno presieduto dal Presidente della Repubblica; altrettanto discusso è il sorteggio dei loro membri (art. 104, 4° comma).

Attualmente, i componenti del CSM sono eletti da giudici e da pubblici ministeri, in base alle logiche delle correnti politiche in cui si divide l’Associazione Nazionale Magistrati (il 94% circa dei magistrati è iscritto alla associazione).

Il sorteggio è indispensabile per superare la deriva correntizia che ha deteriorato l’operato del CSM, divenuto, negli anni, terreno di favoritismi e di scambi, tali da snaturarne la funzione di garanzia: lo “scandalo Palamara” è soltanto la punta dell’iceberg di un sistema ben noto, stigmatizzato anche dal Presidente Mattarella nel 2019.

Parimenti, il sorteggio avverrà anche fra i membri laici dei due CSM, inseriti in una lista compilata dal Parlamento in seduta comune e garantirà maggiore equità nella scelta, rispetto a quella attuale, fondata sul sistema elettivo.

L’istituzione dell’Alta Corte di Disciplina (art. 105 Cost., nuovo testo) è altrettanto fondamentale: oggi la funzione disciplinare è affidata ad una sezione del CSM: in pratica, coloro che giudicano sono

eletti da coloro che devono essere giudicati, con la conseguenza immaginabile di un numero esiguo di provvedimenti disciplinari, anche in presenza di gravi violazioni.

Non bisogna temere di modificare norme costituzionali. Il legislatore, negli anni, è intervenuto in questo senso, su oltre trenta articoli della Costituzione.

Dobbiamo votare “sì” con fiducia, per cambiare e ottenere un processo più giusto, una magistratura più indipendente da sé stessa e la pari dignità delle parti processuali.

Avv. Nicoletta Garaventa